



Città di Legnano

REGOLAMENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

(Art. 8 D.lgs. n. 114/1998 e d.g.r. 5 dicembre 2007, VIII/6024)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24/04/2018

INDICE

ART. 1 DEFINIZIONI	3
ART. 2 NORME DI RIFERIMENTO.....	6
ART. 3 INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI LEGNANO: INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA RETE	7
ART. 4 OGGETTO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI	7
ART. 5 CONFORMITÀ URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	8
ART. 6 CORRELAZIONE TRA PROCEDIMENTO COMMERCIALE E PROCEDIMENTO URBANISTICO – EDILIZIO	9
ART. 7 PROCEDURA AMMINISTRATIVA APPLICATA ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	10
ART. 8 PROCEDURA PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE	10
ART. 9 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE: ALLEGATI	11
ART. 10 INIZIO ATTIVITÀ.....	13
ART. 11 SUBINGRESSO	13
ART. 12 TRASFERIMENTO DI SEDE	14
ART. 13 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA.....	14
ART. 14 PROCEDIMENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE.....	14
ART. 15 AFFIDO DI REPARTO.....	15
ART. 16 ESERCIZIO CONGIUNTO DI VENDITA AL DETTAGLIO ED ALL'INGROSSO	15
ART. 17 REVOCA.....	15
ART. 18 ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ.....	15
ART. 19 DOMANDE PENDENTI	16
ART. 20 ESERCIZI ATTIVI IN CONTRASTO CON LA NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA.....	16
ART. 21 SANZIONI	16
ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI	16

ALLEGATI

TABELLA A

TABELLA B

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per:

APERTURA: l'attivazione di un esercizio commerciale mediante individuazione nuova superficie di vendita.

AMPLIAMENTO: l'aumento della superficie di vendita mediante nuova superficie di vendita, tramite ampliamento dell'immobile o destinazione di locali/spazi in precedenza diversamente utilizzati.

AUTORIZZAZIONE: quando è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui esito viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

COMMERCIO AL DETTAGLIO: l'attività svolta da chiunque acquisti professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Costituisce commercio al dettaglio anche l'attività che, pur assumendo veste, aspetto, immagine o denominazione formale diversa (mostra, esposizione, rappresentanza ...) viene esercitata in locali o aree aperti/e al pubblico e si concretizza nella vendita al consumatore finale dei prodotti esposti o in operazioni a ciò finalizzate, essendo del tutto irrilevante l'adozione di particolari modalità quali la consegna differita.

COMMERCIO ALL'INGROSSO: l'attività svolta da chiunque acquisti professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

COMUNICAZIONE: produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19 bis della Legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

IMPRESAINUNGIORNO (IIUG): portale "Impresainungiorno.gov" che eroga servizi informativi ed operativi. Attraverso il portale viene assicurata all'utente richiedente una risposta telematica unica e tempestiva, coinvolgendo le amministrazioni pubbliche interessate nel procedimento (autorità competenti).

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV): gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq sino a 2.500 mq; le autorizzazioni per le attività di media struttura di vendita sono riferite ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE ed ai Gruppi funzionali definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente al momento della presentazione dell'istanza.

MODIFICAZIONE, comprende i seguenti eventi:

- **ACCORPAMENTO:** l'aumento della superficie di vendita mediante aggiunta di superficie di vendita esistente adiacente;
- **VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO:** la trasformazione da alimentare a non alimentare o viceversa senza incremento della superficie di vendita;
- **TRASFERIMENTO:** il cambio di sede nello stesso Comune di Legnano;
- **RILOCALIZZAZIONE:** il cambio di sede tra comuni diversi.

POLO LOGISTICO: deve intendersi un'area nella quale sono consentiti interventi volti alla realizzazione di strutture al servizio dell'attività commerciale. In tal senso rientrano anche i servizi terziari, quali quelli effettuati in out-sourcing (trasporti, spedizioni, altro), nonché quelli consulenziali.

Una media struttura di vendita assume **CARATTERE SOVRACOMUNALE** quando il rapporto tra residenti (A) e addetti occupati (B) nelle unità locali aventi sede nel Comune e superficie di vendita delle medie strutture già autorizzate (C) sommate a quella richiesta (D) è uguale o inferiore al coefficiente 1,5 ($A+B/C+D$).

SCIA CONDIZIONATA: quando l'attività soggetta a SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta le relative istanze allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti di assenso, il cui esito verrà comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

SCIA UNICA: è la SCIA che comprende le altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione (art. 19-bis, comma 2, Legge n. 241 del 1990).

SUBINGRESSO: il cambio di titolarità di un esercizio a seguito di atto tra vivi (acquisto, incorporazione di società, affitto di ramo d'azienda) o mortis causa, senza modifica delle caratteristiche dell'attività stessa (i locali non hanno riportato modifiche rispetto alle planimetrie già in possesso di codesto Comune e nulla è cambiato nelle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente autorizzata/dichiarata).

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP): si intende la somma della superficie formalmente agibile di tutti i piani dell'edificio: fuori terra, sotto suolo, sotto tetto e soppalchi, misurata entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ovvero dei manufatti di tamponamento ad esse assimilabili, calcolata in conformità con quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di risparmio energetico.

Si precisa che magazzini e i locali di deposito pertinenziale, seguono la funzione dell'attività principale, pertanto concorrono al calcolo della SLP.

Inoltre, le superfici escluse dal conteggio della SLP sono dettagliate nel Piano delle Regole del Vigente Piano di Governo del Territorio.

SUPERFICIE DI VENDITA (SV): l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperti, e i relativi corselli di manovra; l'area di vendita del singolo esercizio deve essere circoscritta, separata e distinta da quella di altri esercizi commerciali anche se attigui e/o contigui.

Si precisa che l'area-casse, intesa come zona oltre il punto in cui il cliente effettua materialmente il pagamento, non viene considerata superficie di vendita, salvo che anche in tale area non venga esposta della merce. Se viene collocata della merce, anche quella superficie viene calcolata nella SV.

STRUTTURA ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA: una media struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente; per

individuare le caratteristiche delle strutture di vendita organizzate in forma unitaria, si dovrà considerare l'intera superficie di vendita autorizzata nell'edificio o nel complesso di edifici che compongono la struttura unitaria stessa.

Sono comprese nella categoria delle strutture unitarie le seguenti tipologie:

- a. **CENTRO COMMERCIALE:** media struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione prevalente o specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; il centro commerciale si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni.

Il centro commerciale si può esprimere come:

a.1 **CENTRO COMMERCIALE AGGREGATO:** complesso commerciale costituito dalla aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso (a solo titolo esemplificativo: totem pubblicitari, parcheggi, impianti tecnologici);

a.2 **CENTRO COMMERCIALE MULTIFUNZIONALE,** ovvero centro commerciale aggregato concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;

a.3 **FACTORY OUTLET CENTER:** media struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari;

- b. **PARCO COMMERCIALE:** complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.
- c. **INSEDIAMENTI UNITARI DI ATTIVITA' DIVERSE:** qualora la media struttura venga organizzata anche con attività differenti: di vendita al dettaglio di beni, di pubblico esercizio, di vendita o affitto temporaneo di servizi e spazi, di artigianato di servizio e terziario, insediandosi contestualmente o per successivo affiancamento all'interno di un'unica unità immobiliare, catastalmente identificata.

Non si configura come struttura di vendita organizzata in forma unitaria, l'insieme di singole unità commerciali che abbiano:

- una propria ed univoca identificazione viaria (via e numero civico specifico);
- affaccio diretto sulla pubblica via e tra di esse non ci sia compenetrabilità;
- la superficie di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli altri esercizi commerciali, anche se contigui.

Inoltre non sono presenti spazi di servizio gestiti unitariamente e infrastrutture comuni.

ART. 2 NORME DI RIFERIMENTO E ATTI PIANIFICATORI SOVRAORDINATI

Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, si rinvia a:

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, ss.mm.ii.;

Regolamento Regionale 21 luglio 2000, N. 3, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio”;

“Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative”, approvato con Del. C.C. n. 71 del 28/10/2003;

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

Legge Regionale 11 marzo 2005 , n. 12, “Legge per il governo del territorio”;

D.c.r. 2 ottobre 2006, n. VIII/215, “Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006 – 2008”, e ss.mm.ii.;

D.g.r. 5 dicembre 2007, n. 8/6024, “Medie strutture di vendita: - Disposizioni attuative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008”, e ss.mm.ii.;

D.g.r. 23 gennaio 2008 “Integrazioni alla D.G.R. n. 6024/2007”;

Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, e ss.mm.ii.;

Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di provvedimenti normativi comunali in materia di sicurezza e di applicazione sanzioni accessorie o misure cautelari, approvato con Delibera G.C. n. 26 del 14/02/2009;

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e ss.mm.ii.;

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive” e ss.mm.ii.;

D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

D.c.r. 12 novembre 2013, n. X/187, “Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale”;

D.g.r. 20 dicembre 2013, n. 10/1193, “Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 “Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale” e ss.mm.ii.;

D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” e ss.mm.ii.;

D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124” e ss.mm.ii.;

D.d.u.o. 27 giugno 2017 - n. 7649, “Recepimento accordo conferenza unificata moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate - D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016”;

Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con Deliberazione del C.C. n. 29 del 08 marzo 2017 ed efficace dal 28/06/2017.

Ogni altra legge, regolamento e provvedimento, nazionale e regionale, relativi al commercio al dettaglio, alla compatibilità urbanistica ed edilizia, all'igiene, alla sicurezza, agli orari, ai controlli e alle sanzioni.

Le disposizioni contenute nei provvedimenti normativi, nazionali e regionali, in caso di divergenza prevalgono sulle norme di cui al presente Regolamento, anche se inerenti la medesima materia.

ART. 3 INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI LEGNANO: INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA RETE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Comune di Legnano è ricompreso nell'Ambito Territoriale di ADDENSAMENTO COMMERCIALE METROPOLITANO di cui al punto 4.2 della d.c.r. 2 ottobre 2006, n. VIII/215 ss.mm.ii., “Programma Pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006 – 2008”.

Per tale ambito il punto 4.2.1 del Programma prevede i seguenti indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile della rete:

- riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
- forte disincentivo all'eccessivo ampliamento degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
- disincentivo al consumo di aree libere e attenzione alla localizzazione in aree dismesse di nuovi insediamenti distributivi;
- incremento della presenza di esercizi di vicinato e di media distribuzione, di maggiore accessibilità diretta da parte dell'utenza;
- prioritaria localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico;
- valorizzazione dell'attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all'esistenza del patrimonio storico e architettonico e integrazione della funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, artigianali, pubbliche) e promozione del loro servizio commerciale unitario;

In considerazione dei suddetti indirizzi occorrerà effettuare una verifica della sostenibilità ambientale-infrastrutturale nel rispetto di quanto stabilito nella Valutazione Ambientale di Sostenibilità (VAS) del PGT vigenti.

ART. 4 OGGETTO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Il presente regolamento contiene le disposizioni generali, sul procedimento di esame delle istanze riguardanti le attività di vendita al dettaglio in sede fissa per MSV e le disposizioni finali e transitorie.

E' considerata media struttura di vendita qualsiasi singolo negozio, centro commerciale, parco commerciale o insediamenti unitari di attività diverse, la cui superficie di vendita superiore ai 250 mq e sino ai 2500 mq.

Ai soli fini della definizione degli standard urbanistici, i settori merceologici sono i seguenti:

- a) settore alimentare;
- b) settore non alimentare.

All'interno dello strumento urbanistico generale sono stati individuati i seguenti livelli di media struttura:

MS1 1° livello superficie di vendita superiore a mq 250 ed inferiore o uguale a mq 400;

MS2 2° livello superficie di vendita superiore a mq 400 ed inferiore o uguale a mq 1.000;

MS3 3° livello superficie di vendita superiore a mq 1.000 ed inferiore o uguale a mq 2.500.

L'area di vendita del singolo esercizio commerciale deve essere circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se contigui.

Nella superficie di vendita non si computano le aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

Si precisa che lo scivolo dell'area casse è parte della superficie di vendita.

Non viene considerata superficie di vendita, salvo che anche in tale area non venga esposta della merce, l'area di passaggio verso l'uscita ed i box informativi.

Se viene collocata della merce, anche quella superficie viene calcolata nella SV.

Ai soli fini della valutazione delle domande di autorizzazione di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 114/98, la superficie di vendita delle medie strutture di vendita che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto.

La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili e tipologie simili alle precedenti) è calcolata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione.

In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano l'autorizzazione prescritta dall'art. 8 del D.lgs. n. 114/98, per l'intera ed effettiva superficie di vendita. La vendita di merci non autorizzata di merci diverse, sarà sanzionata a norma di legge.

ART. 5 CONFORMITÀ URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione, meglio indicata al successivo art. 9 , che permetta una valutazione degli effetti di impatto della media struttura di vendita sul contesto territoriale, urbanistico, paesistico e ambientale, come previsto dall'art. 3, D.g.r. 8/6024 e ss.mm.ii..

Per assicurare un'effettiva tutela dell'ambiente urbano e un ordinato assetto del territorio con particolare attenzione al profilo della mobilità veicolare e della sosta, l'insediamento delle attività di MSV è subordinato ad una verifica della compatibilità dimensionale e merceologica dell'insediamento, attraverso uno STUDIO SUL TRAFFICO PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI, come meglio dettagliato all'art. 9.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, l'intervento dovrà uniformarsi alle indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del PGT.

L'autorizzazione è negata ove l'insediamento risulti in contrasto:

- con gli strumenti urbanistici vigenti e con le relative norme tecniche di attuazione;
- qualora il correlato procedimento volto:
 1. al rilascio del permesso di costruire, del permesso di costruire convenzionato o del procedimento legato ad un piano convenzionato per la realizzazione dell'intervento, se ed in quanto contestuale, si concluda con un provvedimento di diniego;
 2. al cambio di destinazione d'uso di un edificio già esistente che non sia concluso o si concluda con un provvedimento di diniego.

ART. 6 CORRELAZIONE TRA PROCEDIMENTO COMMERCIALE E PROCEDIMENTO URBANISTICO – EDILIZIO

Gli interventi comportanti opere edilizie dirette all'apertura di medie strutture di vendita potranno essere attuati mediante: permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato o del procedimento legato ad un piano convenzionato per la realizzazione dell'intervento, da effettuarsi con le modalità di cui al Titolo III – Commercio e Pubblici esercizi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

Laddove l'intervento necessiti di titolo abilitativo per l'effettuazione di opere edilizie, il procedimento urbanistico-edilizio deve essere contestuale a quello commerciale.

Di norma, il permesso di costruire per la realizzazione di opere dirette all'apertura di attività di vendita al minuto in sede fissa deve essere rilasciato contestualmente all'autorizzazione amministrativa commerciale.

Nel caso di realizzazione di nuove medie strutture di vendita la correlazione tra il procedimento commerciale ed urbanistico viene sintetizzato nella **Tabella A**, allegata al presente regolamento.

Per tutti gli altri casi, l'autorizzazione commerciale dovrà essere emanata contestualmente all'emanazione del titolo abilitativo corrispondente.

L'autorizzazione commerciale ed il titolo abilitativo verranno rilasciati dopo il perfezionamento del versamento degli oneri, di qualsivoglia natura, connessi ai relativi procedimenti.

Gli estremi degli atti suddetti non potranno essere comunicati o anticipati telematicamente sino alla perfezionamento della fase di cui al comma precedente.

L'attività potrà essere esercitata effettivamente nel momento in cui si siano formalizzati la fine lavori/collauda oppure, laddove richiesto, ottenuto/dichiarata l'agibilità.

Qualora l'apertura di una media struttura di vendita interessi aree paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione di cui all'art. 151 Codice Beni Culturali, viene richiesta congiuntamente all'istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente allo stesso, nel rispetto delle specifiche procedure previste per l'espressione del parere ambientale da parte della competente commissione del paesaggio; l'atto autorizzatorio commerciale con valenza paesistica dovrà essere inviato, unitamente al parere della suddetta commissione e alla relazione degli esperti ambientali, alla competente Soprintendenza ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento.

In caso di contestualità, l'esito negativo di uno dei due procedimenti inficia l'altro, mentre l'eventuale esito favorevole di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.

ART. 7 PROCEDURA AMMINISTRATIVA APPLICATA ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

I procedimenti amministrativi applicabili alle MSV sono quelli definiti dalla normativa vigente in materia e riportati nella **Tabella B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

I procedimenti amministrativi devono essere presentate al SUAP, nel rispetto del D.p.r. n. 160/2010 ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, attraverso il portale ImpresaInUnGiorno.

Le attività soggette a domanda per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione, dovranno essere corredate di marca da bollo i cui estremi (numero seriale e data emissione) dovranno essere correttamente indicati nell'istanza telematica, oppure tramite il versamento del bollo virtuale.

Decorso 90 giorni dall'avvenuta richiesta di autorizzazione di cui sopra, in assenza di risposta da parte del Comune, la richiesta della stessa si intende accolta, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.

L'atto di tacito assenso può essere annullato solo per motivi di pubblico interesse, così come previsto dalla L. n. 241/90.

Ai fini del PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA viste le specifiche funzioni assegnate al SUAP, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

modulo igiene ambientale

planimetria locali completa di layout per consentire il corretto svolgimento del sopralluogo

documento comprovante il possesso dei locali (es. contratto di locazione, dichiarazione di proprietà)

orario di apertura delle attività.

ART. 8 PROCEDURA PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Per le istanze che prevedono il rilascio dell'autorizzazione (vedi Tabella B), il richiedente deve presentare apposita domanda completa di tutti i dati e delle informazioni richieste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, nonché dei relativi allegati obbligatori o necessari al corretto completamento della pratica.

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, a pena di nullità.

Alla presentazione telematica della domanda sarà dato riscontro automatico della ricezione, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del SUAP.

Il SUAP procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti formali e della validità della sottoscrizione dell'istanza.

Qualora il SUAP rilevi:

- l'insussistenza dei requisiti formali o della validità della sottoscrizione dell'istanza, entro 10 gg dal ricevimento della stessa, comunica tempestivamente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione richiede all'interessato, ai sensi dell'art. 19, c. 3, L. n. 241/90 e ss.mm.ii., interrompendo i tempi del procedimento, la necessaria documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro il 30° dal ricevimento della comunicazione suddetta.

In caso di ulteriore carenza o di decorrenza del termine per l'integrazione documentale o di verifica della presenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, il SUAP procederà attraverso preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, false o mendaci dovranno essere formalizzati i prescritti provvedimenti interdittivi.

In caso di regolarità dell'istanza ed acquisiti anche attraverso la procedura di Conferenza di Servizi i pareri e le valutazioni degli Uffici competenti, il SUAP provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione di diniego motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione del procedimento.

Qualora venga richiesto il rilascio contestuale dell'autorizzazione commerciale e del permesso di costruire, il procedimento unico, sussistendone i presupposti, deve concludersi comunque entro 90 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende comunque rilasciata.

Qualora entro i termini di cui sopra non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga attivato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ovvero, per le nuove costruzioni, entro 24 (ventiquattro) mesi dal rilascio del permesso a costruire.

In caso di domande riguardanti medie strutture con attrattività sovralocale come definita all'art. 1 del presente regolamento, il SUAP procede ad acquisire il parere consultivo dei Comuni contermini comunicando agli stessi:

- l'avvio del procedimento;
- l'Ufficio presso il quale è possibile richiedere accesso o copia dei documenti istruttori;

ed assegnando un termine non superiore ai 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento per l'espressione del parere stesso, trascorso il quale il parere si intenderà espresso favorevolmente.

Per la documentazione e le dichiarazioni previste dalle leggi e dal presente atto amministrativo, si osservano le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, in particolare, quelle previste dal capo terzo (Semplificazione della documentazione amministrativa).

ART. 9 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE: ALLEGATI

L'istanza, presentata secondo le modalità indicate nella Tabella B allegata volta ad ottenere l'emanazione dell'autorizzazione deve essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, a pena di nullità.

Nel caso di esame **contestuale** della domanda di **autorizzazione commerciale** e della domanda per il **permesso di costruire** (PdC/Piano Attuativo), le due istanze (commerciale/urbanistica-edilizia), corredate della documentazione rispettivamente richiesta, devono essere presentate al Comune contemporaneamente, facendo riferimento in ciascuna di esse alla domanda collegata.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **planimetria dei locali in scala 1:200** firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo, con evidenziata:
 - > la superficie complessiva dell'esercizio, dimostrata tramite calcolo analitico;
 - > la superficie di vendita distinta per settore merceologico, dimostrata tramite calcolo analitico (SLP);
 - > la localizzazione e dotazione dei parcheggi pertinenziali annessi all'esercizio stesso (art. 6 Piano delle Regole - RP05, Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG);
 - > la localizzazione e dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico (art. 6 Piano dei Servizi - SP03, Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG);
- In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie;
- **estratto di mappa catastale;**
- **planimetria d'inquadramento territoriale con individuazione dell'intervento;**
- **copia di un documento di identità** in corso di validità del richiedente e di tutti i soggetti tenuti a presentare l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali;
- **permesso di soggiorno** in corso di validità del richiedente nel caso di soggetto extracomunitario;
- **valutazione dell'impatto occupazionale netto;**
- **autocertificazione sulla previsione di impatto acustico.** Il Comune, nei casi previsti dalla disposizioni comunali, si riserva ad attività avviata di richiedere apposita valutazione eseguita da tecnico acustico abilitato;
- **indicazione di eventuali vincoli gravanti sull'area** interessata dal progetto e le eventuali mitigazioni proposte;

Si precisa che d'ufficio si provvederà alla verifica della proprietà e dell'ultimo titolo edilizio rilasciato e concluso con agibilità dei locali.

Inoltre, laddove ricorrano le condizioni dettate dal Titolo III – Commercio e Pubblici esercizi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, dovrà essere prodotto uno STUDIO SUL TRAFFICO, la cui conformità sarà sottoposta a valutazione da parte degli Uffici competenti, i quali potranno richiedere al proponente ulteriori approfondimenti.

Lo studio dovrà essere redatto da esperti in materia di valutazione di impatto sul traffico. Le analisi e le valutazioni dovranno rappresentare con chiarezza l'impatto sulla mobilità e sul traffico delle nuove funzioni previste. L'elaborato dovrà rappresentare i seguenti contenuti:

1. Inquadramento

1.1 Inquadramento territoriale

1.2 Analisi dello stato dei luoghi

1.3 Descrizione degli interventi urbanistici ed edilizi

2. Misure della mobilità

2.1 Volumi di traffico veicolare, pedonale, ciclistico e dei mezzi pubblici

2.2 Stima del traffico attratto e generato dall'intervento

3. Confronto degli scenari progettuali

3.1 Definizione degli strumenti e degli indicatori per la misura della mobilità

3.2 Lo scenario di confronto in assenza di interventi

3.3 Scenario con intervento di trasformazione

3.4 Scenario con intervento di trasformazione accompagnato da interventi di mitigazione ed opere connesse.

Una planimetria quotata degli accessi, le altezze dei fabbricati, le recinzioni, le alberature ed ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione della rispondenza degli accessi alle norme vigenti, completeranno lo studio.

Nel caso di insediamento di medie strutture in immobili già destinati a commercio, si applica quanto stabilito dall'art. 19.5.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole;

In tutti i casi in cui l'attività coinvolga una **superficie lorda di pavimento superiore ai 400 mq**, occorrerà allegare la documentazione riferita alla prevenzione incendi dell'attività, comprensiva di relazione asseverata sottoscritta da tecnico abilitato, che dovrà essere trasmessa dal SUAP al Comando VV.F. territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Se l'istanza è relativa al settore merceologico alimentare, dovrà essere compilata contestualmente la SCIA per la notifica sanitaria.

ART. 10 INIZIO ATTIVITÀ

Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività di vendita, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, comunicando l'effettivo giorno d'inizio e gli orari di esercizio adottati; fatto salvo quanto previsto all'art. 8 precedente.

Potrà essere concessa proroga alle seguenti condizioni:

1. formale richiesta dell'istante prima dello scadere del termine di un anno dalla data del rilascio;
2. sussistenza reale di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente;
3. la richiesta dovrà essere coerentemente motivata rispetto alla domanda, allegando quella documentazione che ne comprovi il nesso causale rispetto alla richiesta di proroga.

La concessione della proroga, emanata dal SUAP, terrà debitamente conto dell'esito dei pareri richiesti ai servizi competenti.

Un'eventuale richiesta di ulteriore proroga, della durata massima di un anno, sarà vagliata nel dettaglio ed eventualmente concessa dopo una valutazione tecnica dei presupposti oggettivi che la sostengono.

L'assenso, come il diniego, verranno comunicati formalmente al richiedente ad opera del SUAP.

ART. 11 SUBINGRESSO

I procedimenti amministrativi applicabili alle MSV sono quelli definiti dalla normativa vigente in materia e riportati nella Tabella B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Le segnalazioni o le comunicazioni devono essere presentate al SUAP, nel rispetto del D.p.r. n. 160/2010 ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi e del D.lgs n. 222/2016, attraverso il portale ImpresaInUnGiorno.

In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, il Comune adotterà provvedimento di inibizione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

ART. 12 TRASFERIMENTO DI SEDE

L'istanza di trasferimento di sede di una MSV è consentito qualora nella zona di nuovo insediamento sia prevista dagli strumenti urbanistici, la localizzazione di esercizi appartenenti alla relativa classe dimensionale alle condizioni di cui al Titolo III – Commercio e Pubblici esercizi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

Il trasferimento non comporta l'automatico trasferimento della superficie precedentemente autorizzata, essendo equiparato a nuovo insediamento e come tale subordinato agli obblighi e alle procedure dettate dal Piano di Governo del Territorio e dal presente regolamento.

L'immobile lasciato libero a seguito del trasferimento potrà nuovamente ospitare una nuova MSV a condizione che siano rispettati obblighi e procedure dettate dal presente regolamento e dal Piano di Governo del Territorio.

Si considera attivato l'esercizio che, compiutamente allestito, sia in condizioni di piena operatività, vale a dire aperto al pubblico e in grado di funzionare regolarmente.

E' consentito, previa dimostrazione documentale dei gravi motivi e/o della cause di forza maggiore, il trasferimento temporaneo delle medie strutture di vendita. Il trasferimento è autorizzabile con la sola osservanza delle norme urbanistiche e solo su immobili già esistenti. La durata del trasferimento non potrà eccedere di oltre un anno il tempo necessario alla rimozione dei motivi che hanno determinato il trasferimento.

Un'eventuale richiesta di proroga, della durata massima di un anno, sarà vagliata nel dettaglio ed eventualmente concessa dopo una valutazione tecnica dei presupposti oggettivi che la sostengono.

ART. 13 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

Per ampliamento della superficie di vendita si intende qualunque modificazione (edilizia, dell'assetto funzionale, ect.) che determini una superficie di vendita maggiore di quella precedentemente autorizzata.

L'ampliamento della superficie di vendita di una MSV esistente, sia che comporti il passaggio da una classe inferiore ad altra superiore (da MS1 a MS2, da MS2 a MS3), sia che non configuri passaggio a classe superiore, rimanendo nella medesima classe, è consentito solo nel rispetto delle condizioni dettate per le tre distinte fattispecie dal Titolo III – Commercio e Pubblici esercizi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

ART. 14 PROCEDIMENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE

I procedimenti amministrativi applicabili alle MSV sono quelli definiti dalla normativa vigente in materia riportati nella Tabella B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Le istanze devono essere presentate al SUAP, nel rispetto del D.p.r. 160/2010 ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, attraverso il portale ImpresaUnGiorno.

Le comunicazioni hanno efficacia immediata, ovvero consentono di attuare immediatamente le operazioni medesime.

In caso di riduzione della superficie di vendita di una media struttura tale da comportare il cambio di tipologia della struttura stessa in esercizio di vicinato, l'interessato dovrà presentare la relativa

pratica di cessazione dell'attività di MSV, restituire l'autorizzazione relativa all'esercizio e contestualmente presentare apposita istanza di apertura di esercizio di vicinato.

ART. 15 AFFIDO DI REPARTO

Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma merceologica dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, può affidare uno o più reparti a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1 del D. lgs. n. 59/2010, per gestione in proprio, previa comunicazione al Comune attraverso il portale ImpresaInUnGiorno.

L'affido di un reparto deve avvenire tramite contratto formale e scritto che ne definisca le caratteristiche e la durata. Da tale contratto non può derivare la realizzazione di un esercizio separato e/o con accessi autonomi.

ART. 16 ESERCIZIO CONGIUNTO DI VENDITA AL DETTAGLIO ED ALL'INGROSSO

Qualora le due tipologie di vendita ingrosso e dettaglio, vengano svolte congiuntamente e concorrano ad una superficie di vendita complessiva ricompresa in una delle tre classi di cui al presente regolamento, dovrà tenersi conto di quanto segue:

- Nel caso di esercizio promiscuo dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio nel medesimo locale, verranno applicate le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti per le due attività e, pertanto, quella relativa al commercio al dettaglio;
- Nel caso di esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio nel medesimo immobile ma in locale/ambiente debitamente separato tramite adeguati divisori che non consentano la compenetrabilità tra uno spazio di vendita e l'altro, verrà applicata la specifica normativa relativa alle distinte porzioni di superficie di vendita.

ART. 17 REVOCA

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1 del D. lgs. n. 59/2010;

nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. n. 114/98;

- non adempia agli obblighi e/o alle prescrizioni definiti negli strumenti urbanistici e nelle convenzioni sottoscritte.

ART. 18 ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ

L'esercizio abusivo dell'attività commerciale si configura qualora l'attività commerciale sia esercitata senza il possesso dell'autorizzazione.

Fatto salvo l'aspetto sanzionatorio, il Dirigente della Polizia Locale ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate in mancanza di atto autorizzatorio o senza che sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività.

Nel caso l'attività costituisca pregiudizio, a parere degli organi preposti, all'ambiente, alla salute o l'igiene pubblica, nonché alla sicurezza e incolumità pubblica, il responsabile dell'ufficio competente ordina la cessazione immediata dell'attività.

Decorso 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l'organo competente dispone l'esecuzione coattiva ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 19 DOMANDE PENDENTI

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano anche alle domande pervenute precedentemente alla sua entrata in vigore, la cui istruttoria non è conclusa.

ART. 20 ESERCIZI ATTIVI IN CONTRASTO CON LA NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA

Le medie strutture di vendita attive alla data di prima adozione del Piano delle Regole (11/05/2011) potranno proseguire la propria attività nelle forme e nei modi autorizzati e comunque alle condizioni dettate dal Titolo III delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

ART. 21 SANZIONI

Si applicano in materia di medie strutture di vendita le sanzioni previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 114/98, relativamente alle violazioni delle seguenti norme:

art. 5 : Requisiti di accesso all'attività;

art. 8 : Medie strutture di vendita;

art. 14 : pubblicità dei prezzi;

art. 15 : vendite straordinarie;

art. 26, comma 5: Disposizioni finali (Trasferimento in gestione o proprietà).

Per le violazioni degli artt. 5 e 8 del D.lgs n. 114 /98, in caso di particolare gravità o recidiva il dirigente del settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81;

In caso di svolgimento abusivo dell'attività il dirigente della Polizia Locale ordina, ai sensi dell'art. 22 comma 6 del D.lgs n. 114/98, la chiusura immediata dell'esercizio di vendita, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.

Le violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento saranno sanzionate ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, valgono le disposizioni nazionali e regionali in materia di commercio.

In caso di contrasto delle presenti norme con le disposizioni del PGT, queste ultime prevalgono. Per quanto non espressamente previsto in materia urbanistica, si rimanda alla normativa di settore, al PGT ed al Regolamento Edilizio Comunale.

Il presente regolamento dovrà essere modificato e/o integrato in caso di modifica di disposizioni contenute nei provvedimenti normativi, nazionali e regionali, ed in caso di divergenza prevalgono sulle norme di cui al presente Regolamento, anche se inerenti la medesima materia.

Laddove le modifiche e/o integrazioni risultassero di mero carattere tecnico, si delega il dirigente del settore di competenza a provvedere con atto proprio all'aggiornamento del presente regolamento e/o delle relative Tabelle A e B.

TABELLA A)

CONTESTUALITA' TRA PROCEDURA AUTORIZZAZIONE APERTURA DI MSV + PROCEDURA ABILITATIVA DI CARATTERE URBANISTICO-EDILIZIO

Nei casi in cui l'apertura di una media struttura di vendita sia subordinata alla presentazione di **PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO**.

PRESENTAZIONE ISTANZA PDC	ISTRUTTORIA PDC	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE da parte dell'organo competente Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 28bis, c. 2, dpr 380/2001 nei casi di nuova costruzione Giunta Comunale nei casi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 14, c. 1bis l.r. 12/2005 come innovata dalla l.r. 14/2016	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE Assunzione obblighi connessi Cessione/asservimento aree per attrezzature pubbliche Appostamento garanzie fideiussorie per opere di urbanizzazione Versamento eventuali monetizzazioni		RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	ESECUZIONE LAVORI	COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA'	MONITORAGGIO POST ATTIVAZIONE (nei casi previsti)
PRESENTAZIONE RICHIESTA AUT. COMM.	CONFERENZA DI SERVIZI	SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTO SINO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE		RILASCIO EVENTUALI PROPGHE AI TERMINI DI ATTIVAZIONE SULLA BASE DEL CRONOPROGRAMMA		AVVIO ATTIVITA'		

Nei casi in cui l'intervento edilizio necessita di preventivo **PIANO ATTUATIVO** (Piani Attuativi del Piano delle Regole e Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano).

PRESENTAZIONE ISTANZA PIANO ATTUATIVO	ISTRUTTORI A PIANO ATTUATIVO (nel caso degli Ambiti di Trasformazione e attivazione procedura negoziata disciplinata dall'art. 11 dei Criteri Tecnici del Documento di Piano)	ADOZIONE PIANO ATTUATIVO	PUBBLICAZIONE E ESAME OSSERVAZIONI	APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO	SOTTOSCRIZIONE E CONVENZIONE Assunzione obblighi connessi Cessione/asservimento aree per attrezzature pubbliche Appostamento garanzie fideiussorie per opere di urbanizzazione Versamento eventuali monetizzazioni	PRESENTAZIONE ISTANZE PDC separatamente per edificazione privata ed esecuzione opere di urbanizzazione	ISTRUTTORIA PDC	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	ESECUZIONE LAVORI	COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE E CERTIFICATA AGIBILITA'	MONITORAGGIO POST ATTIVAZIONE E (nei casi previsti)
---------------------------------------	--	--------------------------	------------------------------------	---	---	---	-----------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------------	---	---

PRESENTAZIONE RICHIESTA AUT. COMM.	CONFERENZA DI SERVIZI	SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTO SINO A	RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE				RILASCIO EVENTUALI PROPGHE AI TERMINI DI ATTIVAZIONE SULLA BASE DEL CRONOPROGRAMMA	AVVIO ATTIVITA'	
------------------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

TABELLA B)
D.LGS 222/2016 - SEZIONE I - 1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
APERTURA /AMPLIAMENTO/ TRASFERIMENTO DI SEDE di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
SUBINGRESSO in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
APERTURA /AMPLIAMENTO/ TRASFERIMENTO DI SEDE di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
SUBINGRESSO in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
CESSAZIONE	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
APERTURA /AMPLIAMENTO/ TRASFERIMENTO DI SEDE di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
SUBINGRESSO in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	SCIA Unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
APERTURA /AMPLIAMENTO/ TRASFERIMENTO DI SEDE di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
SUBINGRESSO in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	SCIA Unica	Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
CESSAZIONE	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5